

0408

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

ACC

10000 | 134 | 170

HQ-Sicily -

JAN. FEB

0409

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785016

10000 | 134 | 170

HQ. SICILY - ORDINE UFFICIALE

JAN. FEB 1944

art. 130- I fari di cui all'art. 30 possono essere sostituiti con una curia di tela cerata o di stoffa eccellente non trasparente, della quale sia praticata la discesa della lamina di ferro lunga cm. 6 e larga cm. 2, scoperta da una lamina di "inducta" oppure dovranno essere, in mancanza della curia, uno schema di tela cerata o di stoffa applicata sulla parte interna del vetr.

art. 140- La luce abbagliante dei fari non dovrà mai essere impiegata per nessun motivo.

La luce rossa dei segnali luminosi posteriori, dovrà, per quanto possibile, essere attenuata affinché non si proiettino troppo vivamente sul piano stradale.

art. 150- I segnali delle vetture transitorie dovranno essere aranciate. La luce interna aranciate e schemate con blocchi metallici o di cartone in modo che la luce sia proiettata esclusivamente verso il basso.

art. 160- Le biciclette dovranno avere i colori schematici non di notte ma di giorno (o di altra materia scelta) e anche non trasparente) e licito al cristallo della parte interna, porre una fetta lunga cm. 3 e larga cm. 1 (facoltativa) con la come per gli autoveicoli).

art. 170- Le luci dei veicoli a trazione animale dovranno essere aranciate. Le vetture pubbliche dovranno avere la parte posteriore in seguito azzurro luminoso, costituito da un lamina e con cui si proietti una luce esente da reticolato e non superiore a cm. 3 di altezza per cm. 3 di lunghezza, da fissare sull'assale posteriore delle vetture stesse.

art. 180- L'incosservanza delle norme contenute negli articoli da 1 a 12, escluso il 5, sarà punita con l'ammenda da lire cinquante a lire mille, prevista dall'art. 59 del Codice della Strada.

Chi non usa gli ammassi di cui sopra quando prescritto, cioè la mezz'ora dopo il tramonto del sole e mezz'ora prima del sorgere, e di giorno, in caso di nebbia o di foschia, sarà punito con la suddetta ammenda.

L'insoddisfazione alla disposizione di cui all'art. 5 è punita, invece, con l'ammenda da L. 50 a L. 200.

art. 190- L'incosservanza delle disposizioni contenute negli art. da 13 a 17 sarà punita con le sanzioni previste dall'art. della legge di pubblica sicurezza.

3444

Art. 15°- I Fanali delle vetture, tramvie, dovranno essere a-vantati. La luce interna deve essere e schermata con bicchieri inabulanti o di cartone in modo che la luce sia proiettata esclusa-mente verso il basso.

Art. 16°- Le biciclette dovranno avere i fanali schermati me- diante un bicchiero o di vetro opaco (o di altra materia assolu- tamente non trasparente) e l'angolo di proiezione della luce in-terna, portante una lampara lunga cm. 3 e larga cm. 1 (facoltativa la cui sia come per gli autocaricoli).

Art. 17°- Le luci dei veicoli a trazione animale dovranno essere arretrate. Le vetture pubbliche porteranno nella parte posteri-ore un segnale azzurro luminoso, con visuale da un fanalino a candela. Una proiettile una luce azzurra rettangolare non superiore a cm. 5 di altezza per cm. 3 di larghezza, da fissare sull'assale posteriore delle vetture stesse.

Art. 18°- L'inservienza delle norme contenute negli articoli da 1 a 12, escluso il 5, sarà punita con l'ammenda da lire cinque- cento a lire mille, prevista dall'art. 59 del Codice della Strada.

Chi non usa gli amareocchi di cui sopra quando presiede, cioè da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del so- sorgere, e di giorno, in caso di nebbia o di foschia, sarà punito con la seguente ammenda.

L'inservienza alla disposizione di cui all'art. 5 è punita invece, con l'ammenda da L. 50 a L. 200.

Art. 19°- L'inservienza delle disposizioni contenute negli art. da 13 a 17 sarà punita con le sanzioni previste dall'art. della legge di pubblica sicurezza.

Art. 20°- I profetti daranno disposizione ai Sindaci di dar- immediata diffusione ai presente Ordine.

Art. 21°- Gli agenti di Polizia sono incaricati di esercit- attiva sorveglianza per reprimere eventuali inadempienze alle no- me di cui sopra.

DISTRIBUZIONE:

1- Prefetto

Spese 15 -

Presso: Palermo, Catania, Messina.

ed.

(3)

Charles R. R.

OMARLO POLIZI

Tenente Colonnello

Ufficiale Capo degli Affari Civili
della Sicilia.

607.20 - MILITARE ELL. 2403.

MILITARE ELL. 2403.

MILITARE ELL. 2403.

ORDINE DI CIRCOLAZIONE

No. 22

Allegato 2007.20 - MILITARE ELL. 2403.

Se la circolazione è la pubblica incolazione.

Io, MASSIMO ROSSI, Tenente Colonnello, Ufficiale Capo della
Arma di Sicilia, in virtù dei miei poteri conferiti

ORDINE

Art. 1.° Della data della pubblicazione del presente Ordine,
quindi, può guidare autoveicoli sulle strade della Sicilia senza
avere provvisto della relativa patente di abilitazione o provvista
to di patente diversa da quella prescritta dal Codice della Strada
e, pertanto, si fa richiamo a li articoli riguardanti le norme in
vigore circa la validità delle patenti da vario grado in rapporto
all'uso degli autoveicoli ed alle sanzioni da applicarsi e carico
di coloro che circolano senza essere in regola col prescritto do-
cumento di guida.

Art. 2.° Ogni patente di abilitazione, indipendentemente dal
grado che la compete, è valida per la guida di autoveicoli muniti
di motore di tipo (a benzina, diesel, elettrico etc.) speci-
ficato nella patente stessa.

Art. 3.° La patente di abilitazione di primo grado è valida
per la guida di autoveicoli per uso proprio. Chi è munito di
una patente può guidare indifferentemente autoveicoli propri o di
un servizio privato, purché non lo faccia a scopo di lucro.

Art. 4.° La patente di secondo grado, rilasciata a chi usa
la professione di conducente, è valida per la guida di auto-
veicoli di servizio privato per uso di terzi, e, quindi, anche per
proprio. Chi è munito della patente di secondo grado può
anche autotreni con rimorchi fino a 35 quintali di portata, e
quelli non è prescritto il freno continuo.

Art. 5.° La patente di terzo grado, e secondo di quanto in
se risulta specificato, può essere valida:

a) per la guida di autoveicoli in servizio pubblico da ri-
colazione di rimorchi o di locazione col conducente;

3443

art. 1°- Della classe della pubblicazione del presente Ordine, può guidare autoveicoli sulle strade della Sicilia senza avere provvisto della relativa patente di abilitazione o provvista di patente diversa da quella prescritta dal Codice della Strada, il portatore di un richiamo e di articoli riguardanti le norme in vigore circa la validità delle patenti di vario grado in rapporto all'uso degli autoveicoli ed alle sanzioni da applicarsi a coloro che violano senza essere in regola col prescritto documento di guida.

art. 2°- Ogni patente di abilitazione, indipendentemente dal grado cui la compete, è valida per la guida di autoveicoli muniti della specie di motore (a scoppio, diesel, elettrico etc.) specificato nella patente stessa.

art. 3°- La patente di abilitazione di primo grado è valida per la guida di autoveicoli per uso proprio. Chi è munito di una patente può guidare indifferentemente macchine proprie od in servizio privato, purché non lo faccia a scopo di lucro.

art. 4°- La patente di secondo grado, rilasciata a chi supera la professione di conducente, è valida per la guida di autoveicoli in servizio privato per uso di terzi, e, quindi, anche per macchine autotreni con rimorchi fino a 35 quintali di portata, purché non è prescritto il freno continuo.

art. 5°- La patente di terzo grado, a seconda di quanto in essa risulta specificato, può essere valida:

- a) per la guida di autoveicoli in servizio pubblico da richiamo, di linea o di locazione col conducente;
- b) per la guida di autotreni con freno continuo, cioè, propri di rimorchi aventi portata superiore a 35 quintali;
- c) per la guida di autotreni in servizio pubblico di linea concessi od autorizzati;
- d) per la guida di motocarrozze adibite a servizio pubblico di piazza.

(1)

3443

c) chi, per aver commesso il reato di cui al presente articolo, è stato condannato a pena non superiore a quella prevista per il reato stesso, non sia in grado di esercitare il diritto di voto.

Art. 114. - Il diritto di voto è riservato ai cittadini italiani, che abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età, e che non siano stati condannati a pena superiore a quella prevista per il reato stesso, non sia in grado di esercitare il diritto di voto.

Art. 115. - Il diritto di voto è riservato ai cittadini italiani, che abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età, e che non siano stati condannati a pena superiore a quella prevista per il reato stesso, non sia in grado di esercitare il diritto di voto.

Art. 116. - Il diritto di voto è riservato ai cittadini italiani, che abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età, e che non siano stati condannati a pena superiore a quella prevista per il reato stesso, non sia in grado di esercitare il diritto di voto.

Art. 117. - Il diritto di voto è riservato ai cittadini italiani, che abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età, e che non siano stati condannati a pena superiore a quella prevista per il reato stesso, non sia in grado di esercitare il diritto di voto.

Art. 118. - Il diritto di voto è riservato ai cittadini italiani, che abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età, e che non siano stati condannati a pena superiore a quella prevista per il reato stesso, non sia in grado di esercitare il diritto di voto.

Art. 119. - Il diritto di voto è riservato ai cittadini italiani, che abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età, e che non siano stati condannati a pena superiore a quella prevista per il reato stesso, non sia in grado di esercitare il diritto di voto.

Ch. de la P. de la P.

Art. 166- Il conducente di una vettura a motore (art. 33 Codice Penale) che, pur avendo ottenuto i documenti di licenza prescritti, non sia in grado, durante la circolazione, di esibire i documenti, è punito ad agenti preposti alla vigilanza della circolazione stradale.

Art. 170- Il conducente di una vettura a motore (art. 33 Codice Penale) che, pur avendo ottenuto i documenti di licenza prescritti, è in grado di condurre una vettura a motore, e quindi senza avere pagato la tassa di possesso, è punito (art. 30/12/1923- R. 3279).

Art. 180- Chi, senza licenza, o l'obbligo di sorvegliare un veicolo, conduce un veicolo a motore, è punito in circolazione, e se il veicolo è un veicolo che conduce non si sottopone in realtà con la norma corrispondente.

Art. 185- Il conducente di una vettura a motore, che, pur avendo ottenuto i documenti di licenza prescritti, non sia in grado, durante la circolazione, di esibire i documenti, è punito ad agenti preposti alla vigilanza della circolazione stradale.

Charles B. B. B.

3441
Charles B. B. B.
Charles B. B. B.
Charles B. B. B.

Charles B. B. B.
Charles B. B. B.
Charles B. B. B.
Charles B. B. B.
Charles B. B. B.

(3)

GOVERNO MILITARE ITALIANO
MINISTERO DELLA GUERRA
UFFICIO GENERALE
MIL. SICILIA

29/1/44.

ORDINE UFFICIALE

487

NO.

Viato l'anno, 13 dello Statuto del Banco di Sicilia, Istituto di Credito di diritto pubblico con sede in Palermo, approvato con Decreto del 10 marzo 1940, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 23 marzo 1940, N. 121;

Viato il decreto del 23 dicembre 1940, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 30 dicembre 1940, N. 304, con il quale furono nominati, per il triennio 1941-1943, membri del Consiglio di Amministrazione del Banco di Sicilia, i signori Luca Cuttore di Casale e Comm. Ing. Stefano Lo Presti;

Considerando che essendo in scadenza il triennio di cui sopra occorre procedere alla nuova nomina dei loro consiglieri di Amministrazione, ai termini delle anzidette disposizioni dello Statuto;

Io, CHARLES MOISSE, Ufficiale Capo de' Li Affari Civili della Sicilia, in virtù del potere conferitomi

ORDINE

I signori:

1. Prof. GIACOMO NICOLA-MILANO
2. Avv. RAFFAELLO GEMELLI

sono nominati membri del Consiglio di Amministrazione del Banco di Sicilia, Istituto di Credito di diritto pubblico con sede in Palermo, per il triennio 1944-1946.

3439

Charles Moisse

CHARLES MOISSE

Tenente Colonnello

Civili

di Cremona al Tribunale pubblico con sede in Palermo, approvato con decreto dell'8 marzo 1940, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 23 marzo 1940, N. 121;

Visto il decreto del 23 dicembre 1940, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 30 dicembre 1940, N. 304, con il quale furono nominati, per il triennio 1941-1943, membri del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia, i signori duca Gennaro di Spadafora e Cont. Ing. Stefano Lo Presti;

Considerato che essendo il soduto il triennio di cui sopra occorre procedere alla nuova nomina dei due consiglieri di amministrazione, ai termini delle anzidette leggi, delle Statute.

Io, CARLO LO PRESTI, M. e C. della Sicilia, in virtù dei poteri conferitimi

CHIEDO

I Signori:

1. PROF. GIULIO LUCARELLI
2. AVV. EMILIO LO PRESTI

sono nominati membri del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia, Istituto di Credito di Diritto Pubblico con sede in Palermo, per il triennio 1944-1946.

Charles Lo Presti

3439

CHARLES LO PRESTI
Tenente Colonnello
Ufficiale Capo degli Affari Civili
della Sicilia.

DISTRIBUZIONE:

3. C. A. C. O. 'S

C. A. C. O.

Prefects.

Banco di Sicilia

Spres

35

COMANDO MILITARE
MILITARE REGIONALE
MILITARE REGIONALE
MILITARE REGIONALE

2.904
416
25/1/44.

ORDINE UNIONALE:

NO.

45:

IO, CARLO POLI, tenente colonnello, Militare 3.200
di Milano, della Sicilia, in virtù del potere conferito,

O R D I N O

Per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 43 e 44
della Legge 27 dicembre 1941, No. 2570, tutti i Comuni della Sicilia
devono versare alle Tesorerie dei Corpi dei Vigili del Fuoco,
ai contribuenti obbligatori dovute alla Cassa sovvenzione unificata
di, mentre quelli che avevano il carico di un canone consolidato
per effetto della razionalizzazione del Corpo, devono versare
canone direttamente ai singoli Corpi.

Tali versamenti essendo cessati e ravvisandosi la necessità
di ripristinare il servizio coperto dopo la cessazione, si dis-

pone:

1. Gli i contribuenti obbligatori dovuti per l'anno 1943, in
forma da quelli dei vigili del fuoco, vengono versati ai ciascun Co-
mune al Tesoriere del Corpo dei Vigili del Fuoco, in ciascun allo-
cuto di provincia. Tali contributi, in base alla definitiva
valutazione, saranno accolti entro in una speciale cassa corrente,
che bloccato;
2. Il canone consolidato eventualmente ancora dovuto per il
1943, e oltre, sarà corrisposto direttamente al Corpo come per
passato;
3. Uguali procedure dovrà osservarsi per l'anno in corso,
e tale fine, i Prefetti cureranno di dare corso ai nuovi ruoli
relativi ai contribuenti obbligatori;
4. I canoni consolidati da corrispondersi dai Comuni diret-
tamente ai Corpi, saranno da questi portati a decurtazione del fabbi-
sogno d'integrazione di cassa da richiedersi agli Uffici pro-

3438

li Finanziari del Governo militare alleato.

Charles Butler

della legge 27 dicembre 1941, No. 1570, sugli i Comuni della Sicilia devono versare alle Tesorerie dei Corpi dei Vigili del Fuoco, al contributo obbligatorio dovuto alla stessa sovvenzione annua di, mentre quelli che avevano il corio da un'azione consolidata per effetto della razionalizzazione del corpo, devono versare alla camera direttamente ai singoli Corpi.

Tali versamenti essendo cessati e parzialmente la necessità di ripristinare il servizio sospeso dopo la conclusione, si dispone:

1. Gli i contributi obbligatori dovuti per l'anno 1943, in forza di quelli dei mesi precedenti, vengono versati al cassa comune al Tesoriere del Corpo dei Vigili del Fuoco, in ciascun luogo di residenza. Tali contributi, da versare alla definitiva liquidazione, devono essere versati in un ufficio unico corrente, ora bloccato;
2. Il conto consolidato eventualmente ancora dovuto per il 1943, e saldo, sarà corrisposto direttamente al Corpo come per il passato;
3. Ugualmente dovrà conservarsi per l'anno in corso, e tale fine, i prefetti cureranno di dare corso ai nuovi rucoli relativi ai contributi obbligatori;
4. I canoni consolidati da corrispondersi dai Comuni direttamente ai Corpi, a fine di questi portati a destinazione del fondo sono d'intervento di cassa da richiederli agli uffici prefettizi e Finanziari del Governo Militare Alleato.

Charles Politti

CHARLES POLITTI
Tenente Colonnello
Ufficiale Capo degli Affari Civili
della Sicilia.

DISTRIBUTION:

- 5
- Prefetto 2 esch
- Banco di Sicilia 50
- Banco del Sud 20
- Capi dei Corpi dei Vigili del Fuoco

DIST:

Adm. Se (5)
Com. Se (5)

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
SICILY REGION HEADQUARTERS

APO 394

1 February '45

OFFICIAL ORDER

No. 47

Whereas there is a dire need of mechanical transport
for the effective conduct of governmental activities

I, CHARLES POLETTI, Lt. Colonel, RCLO, by virtue of
power conferred upon me

O R D E R

1. That Prefects requisition all trucks and cars in circulation without permits and all trucks and cars for which permits have been applied for but have been refused by registration authorities.
2. That necessary requisition forms be issued to Questori by Prefects.
3. That the Questori make a report every 15 days to the Prefects on the requisition forms used.
4. That the Prefects report to the Allied Military Government every 15 days on the progress made in securing transportation.
5. That the Prefects take necessary additional steps to secure horses and bicycles for the police services.
6. That this order be effective immediately.

Charles Poletti

CHARLES POLETTI
Lt. Colonel

Regional Civil Affairs Officer

Distribution

Prefects 9
Squares 35
Public Safety 12

3437

9 copies to Gen Sec

2999
King Hq. M.
2933

File

GOVERNO MILITARE ALLENTO
 CAPITALE REGIONALE SICILIA
 APO 364

1. 6. 1944

ORDINE UFFICIALE
 N° 47

Dato l'urgente bisogno di mezzi di trasporto meccanico
 per l'andamento efficace delle attività governative

Io, CHARLES POLITTI, Tenente Colonnello, Ufficiale Capo
 degli Affari Civili della Sicilia, in virtù dei poteri
 conferitimi

O R D I N E

1. Che i Prefetti requisiscano tutti gli automobili in
 circolazione senza permessi, e tutti gli automobili e camion
 per i quali i permessi non sono stati chiesti ma sono stati ri-
 trovati dall'autorità di registrazione.
2. Che i moduli per requisizione siano consegnati ai Questori
 dei Prefetti.
3. Che i Questori provvedano a compilare ogni 15 giorni
 una relazione ai Prefetti sull'impiego di moduli di requisizi-
 one.
4. Che i Prefetti facciano una relazione al Governo Militare
 Alente ogni 15 giorni sul progresso fatto nell'ottenere
 i mezzi di trasporto.
5. Che i Prefetti prendano altre misure necessarie per pro-
 curare cavalli e biciclette per i servizi di Polizia.
6. Che quest'Ordine sia messo in vigore immediatamente.

Charles Politti

CHARLES POLITTI
 Ten. Colonnello
 Capo Regionale degli Affari
 Civili

3436

Distribution

Prefects 9
 Squares 35
 Public Safety 12

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
SICILY REGION HEADQUARTERS

AFO 594

26 January 1944

OFFICIAL ORDER:

NO. 44:

I, CHARLES FOUNTAIN, Lt. Colonel, Regional Civil Affairs Officer, by virtue of the powers conferred upon me

ORDER

1. Beginning on Monday, 14 February 1944, the following will be the rations for each holder of a non-producer's ration card throughout all the provinces of Sicily and in the adjacent islands.
 - a. Bread - 150 grams per day
 - b. Pasta - 250 grams per week
2. Beginning on the same date, the following additional bread rations will be issued to holders of non-producers ration cards.
 - a. To heavy workers, to carabinieri, to agents of Public Security & Finance Guard, and to members of other police organizations - 100 grams per day.
 - b. To patients in hospitals and institutions, in cases authorized by the Prefect with the approval of the S.C.L.O., such amount as may be required for reasons of health.
3. The procedure to be followed in determining what persons are entitled to the extra bread ration referred to in par. 2a above will be given in administrative instructions to be issued shortly.

ORDIN

1. A decorrere da lunedì, 14 febbraio, 1944, le razioni, per ciascun titolare di tessera annonaria (non produttore), per tutta le province della Sicilia ed isole adiacenti, saranno le seguenti:
 - a. Pane - Gr. 150 giornalmente.
 - b. Pasta - Gr. 250 settimanalmente.
 2. A decorrere dalla stessa data, le seguenti razioni supplementari di pane saranno concesse ai titolari di tessera annonaria (non produttore):
 - a. Agli addetti ai lavori pesanti, ai carabinieri, agli Agenti di Pubblica Sicurezza, le Guardie di Finanza, ed altre organizzazioni di polizia:

Gr. 100 giornalmente.

3435

 - b. Ai degenti negli ospedali ed istituzioni, per quei casi autorizzati dal Prefetto, con l'approvazione del Governo Militare Alleato, tale quantitativo quale possa essere richiesto per ragione di salute.
3. La procedura da seguirsi nel determinare quali persone abbiano diritto alla

- a. Bread - 150 grams per day
- b. Pasta - 250 grams per week
- c. Beginning on the same date, the following additional bread rations will be issued to holders of non-producers ration cards.
 - a. To heavy workers, to carabinieri, to agents of Public Security & Finance Guards, and to members of other police organizations - 100 grams per day.
 - b. To patients in hospitals and institutions, in cases authorized by the Prefect with the approval of the S.C.A.C., such amount as may be required for reasons of health.

3. The procedure to be followed in determining what persons are entitled to the extra bread ration referred to in par. 2a above will be given in administrative instructions to be issued shortly.

O R D I N O

- 1. A decorrere da lunedì, 14 febbraio, 1944, le razioni, per ciascun titolare di tessera annonaria (non produttore), per tutte le provincie della Sicilia ed isole adiacenti, saranno le seguenti:
 - a. Pane - Gr. 150 giornalmente.
 - b. Pasta - Gr. 250 settimanalmente.
- 2. A decorrere dalla stessa data, le seguenti razioni supplementari di pane saranno concesse ai titolari di tessera annonaria (non produttore):
 - a. Agli addetti ai lavori pesanti, ai carabinieri, agli Agenti di Pubblica Sicurezza, le Guardie di Finanza, ed altre organizzazioni di polizia: 3435
 - gr. 100 giornalmente.

b. Ai degenti negli ospedali ed istituzioni, per quei casi autorizzati dal Prefetto, con l'approvazione del Governo Militare Alleato, tale quantitativo quale possa essere richiesto per ragione di salute.

3. La procedura da seguirsi nel determinare quali persone abbiano diritto alla razione supplementare di pane, riferita nel sopra citato paragrafo, sarà resa nota con istruzioni amministrative che presto saranno divulgate.

Charles Politti

CHARLES POLITTI
Lt. Colonel
Regional Civil Affairs Officer

DISTRIBUTION:

- 5 Prefects
- Conseguenti Provinciale
- Secn. & Supply Division-25
- Graves-25

Dist: 1st Staffed 1
Gen Sec 4
Adm Sec 3
File 1

UNITED MILITARY GOVERNMENT
SICILY REGION HEADQUARTERS

AFG 394

26 January 1944

OFFICIAL ORDER:

NO. 43.

I, CHARLES FOLELLI, Lt. Colonel, Regional Civil Affairs Officer,
by virtue of the powers conferred upon me

ORDER

1. Beginning on 1 February 1944, throughout Sicily and the adjacent islands, olive oil, olives and other products of olives will no longer be subject to the obligation to deliver to ammassi; and all laws, rules and regulations requiring the current crop to be brought to the ammassi are hereby repealed as from 1st February 1944.
2. On and after 1 February 1944, olive oil, olives and other products of olives may be freely sold and transported throughout Sicily and the adjacent islands, and will no longer be subject to rationing.

ORDER

1. A decorrere del 1° febbraio 1944, per tutta la Sicilia ed isole adiacenti, l'olio d'oliva, olive ed altri prodotti delle olive, non saranno più soggetti all'obbligo di consegna all'ammasso, e tutte le leggi, regolamenti e disposizioni chiedenti che il cor-
rente raccolto sia portato agli ammassi sono col presente abro-
gati a cominciare dal 1° febbraio 1944.
2. Col 1° febbraio 1944 ed a decorrere da tale data, l'olio di olive,
le olive ed altri prodotti delle olive possono essere libera-
mente venduti e trasportati da pertutta la Sicilia ed isole
adiacenti e non saranno più soggetti a razionamento.

DISTRIBUTION

Prefects
Consorzi Provinciali (4)

CHARLES FOLELLI
Lt. Colonel
Regional Civil Affairs Officer

Charles Folelli 3434

Acc. Dist

2316

FILE

2. On and after 1 February 1944, olive oil, olives and other products of olives will no longer be subject to the obligation to deliver to ammassi; and all laws, rules and regulations requiring the current crop to be brought to the ammassi are hereby repealed as from 1st February 1944.

+ + +

O R D I N O

1. A decorrere del 1° febbraio 1944, per tutta la Sicilia ed isole adiacenti, l'olio d'oliva, olive ed altri prodotti dalle olive, non saranno più soggetti all'obbligo di consegna all'ammasso, e tutte le leggi, regolamenti e disposizioni chiedenti che il corrente raccolto sia portato agli ammassi sono col presente annullati e cominciarono dal 1° febbraio 1944.
2. Col 1° febbraio 1944 ed a decorrere da tale data, l'olio di olive, le olive ed altri prodotti delle olive possono essere liberamente venduti e trasportati da pertutta la Sicilia ed isole adiacenti e non saranno più soggetti a razionamento.

Charles F. Felt (3434)

CHARLES F. FELT

Lt. Colonel

Regional Civil Affairs Officer

DISTRIBUTION

3
Prefects
Consorti Provinciali (9)
Econ. & Supply Div.-20
Sparas-35

ACC DIST
Econ. Sec. (3)
Adm. Sec. (1)

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
SICILY REGION HEADQUARTERS
AIO 394

21/1/44.

OFFICIAL ORDER:
No. 39: (AMENDMENT)

Reference Official Order #39, dated 1/12/43, the following amendment is to be made in the Italian Text:-

Delete Article 5 and substitute the following:-

"Art. 5) In ogni Provincia della Sicilia ad eccezione di quella di Palermo, il Governo Militare Alleato nominerà un Sotto-Commissario a cooperare col Commissario Straordinario nella liquidazione di tutte quelle organizzazioni o agenzie dipendenti da esse aventi beni sufficienti nella provincia del suddetto Sotto-Commissario.

Charles Poletti

CHARLES POLETTI
Lt. Colonel
Regional Civil Affairs Officer.

DISTRIBUTION:

E
HQ AFV DIV. 30
Spares 35

Dist.

Ccon. Div. 2

File - 2

3433

2079

Sub

NOV 10 1964
U.S. DEPT. OF JUSTICE
FBI

25/1/2000

1990-1991 135-136

0 **Re**

Ritenuto che l'Avv. Leopoldo Gallarate, Prefetto della
Provincia di S. Remigio, - se lo chiedono, con provvedimento
ordinario, e licenziare altri uffici;

Avvenuto, pertanto, che si rende necessario provvedere alla nuova nomina del Prefetto della suddetta Provincia;

In virtù dei poteri conferitimi, Io, CH. LUIS POLICIAI, Tenente Colonnello, Ufficiale Regionale degli Affari Civili della Sicilia

C O S T U M

L'On. avv. Salvatore ILLIJO, è nominato, a coprire la
vacante, prefettura provinciale di M. provincia di Catanzaro,
con i poteri inerenti a tale carica.

Charles Polak

3.11.13 IGIA. 21
 Re Santa Colombello
 Municipale Regionale Cir. 12. 1. 1913
 Civili Coll. Sicilia.

3432

DISTRIBUTION:
 S.C.S.O., and Project of Saltmarshes.
 Copies 35.

Li

Carl Spafford 11

Adm Sec 121

GOVERNO MILITARE ALLEATO
QUARTIERE GENERALE REGIONALE DELLA SICILIA
APO 394

24/1/44

ORDINE UFFICIALE

NO.

37-

Io, CHARLES POLETTI, Tenente Colonnello, Ufficiale Regionale degli Affari Civili in Sicilia, in virtù dei poteri conferitimi

O R D I N O

1. E' costituita con Sede in Palermo la Sovraintendenza Regionale per gli Approvvigionamenti della Sicilia e le isole adiacenti.
2. La Sovraintendenza ha il compito:
 - a) di coordinare e regolare tutte le attività che interessano i settori dell'agricoltura, industria e commercio.
 - b) curare la raccolta, la distribuzione e lo scaccio di tutti i prodotti della Sicilia e isole adiacenti.
 - c) provvedere all'esportazione, importazione ed alla equa distribuzione di tutti i prodotti che interessano la vita economica della Sicilia ed isole adiacenti.
 - d) segnalare agli organi superiori i fabbisogni e le attività esistenti, ed i problemi inerenti alla necessità della vita economica della Sicilia ed isole adiacenti.
3. Sono esclusi quei prodotti la cui distribuzione dipende dalle Forze Alleate o dai Governi Alleati.
4. L'Avv. Arcangelo Cammarata è nominato Sovraintendente Regionale per gli Approvvigionamenti della Sicilia ed isole adiacenti a partire dal 26 gennaio 1944.
5. Il Sovraintendente è incaricato di formulare un regolamento per il funzionamento della Sovraintendenza.

3431

Charles Polletti.

CHARLES POLETTI
Ten. Colonnello
Ufficiale Regionale degli Affari Civili
della Sicilia

DISTRIBUTION

1

Prefects

3 authentic newspapers

Spares-35

6 copies Ecan Sec.

GOVERNO MILITARE ALLEATO
QUARTIERE REGIONALE DELLA SICILIA

APO 394

ORDINE UFFICIALE:
NO. 36

19 gennaio 1944

In virtù dei poteri conferitimi, I^o, CHARLES POLETTI, Tenente Colonnello, Ufficiale Regionale degli Affari Civili.

O R D I N O

Distretto di Palermo

Magistrati

1. Restivo Dott. Antonio, Uditore giudiziario presso il Tribunale di Agrigento, è temporaneamente comandato a prestare servizio presso la Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo.
2. Boscarini Dott. Luigi, Giudice presso il Tribunale di Galtanissetta, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute dal 16 agosto al 3 ottobre 1943.
3. Aiello Dott. Francesco, Giudice con funzioni di Presidente nel Tribunale di Nicosia, è nominato Consigliere di Corte di Appello e destinato con funzioni di Presidente nello stesso Tribunale.
4. Campo Dott. Vincenzo, Giudice del Tribunale di Enna, è, a sua domanda, trasferito al Tribunale di Galtanissetta.
5. Il Dott. Mangano Armando fu Giovanni è nominato temporaneamente Pretore del Mandamento di Pantelleria, fino alla sua sostituzione con Magistrate di carriera, con lo stipendio e tutti gli altri assegni ed aumenti spettanti al Pretore di grado 8^o.

Cancellieri

3430

1. Al Cav. Agnese Edmondo, Segretario di Sezione nella Procura della Legge di Palermo, per compiuto primo quadriennio di anzianità di servizio nel grado 7^o al 4 gennaio 1944 è concesso dal 1^o febbraio 1944 il primo scatto dello stipendio nel detto grado.

2. Al Dott. Paternò Gaetano, Primo Cancelliere della Pretura di Ca-

Distretto di Palermo

Magistrati

1. Restivo Dott. Antonio, Uditore giudiziario presso il Tribunale di Agrigento, è temporaneamente comandato a prestare servizio presso la Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo.
2. Boscarini Dott. Luigi, Giudice presso il Tribunale di Caltanissetta, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute dal 16 agosto al 3 ottobre 1943.
3. Aiello Dott. Francesco, Giudice con funzioni di Presidente nel Tribunale di Nicosia, è nominato Consigliere di Corte di Appello, destinato con funzioni di Presidente nello stesso Tribunale.
4. Campo Dott. Vincenzo, Giudice del Tribunale di Enna, è, a sua domanda, trasferito al Tribunale di Caltanissetta.
5. Il Dott. Mangano Armando fu Giovanni è nominato temporaneamente Pretore del Mandamento di Pantelleria, fino alla sua sostituzione con Magistrate di carriera, con lo stipendio e tutti gli altri assegni ed aumenti spettanti al Pretore di grado 8°.

Cancellieri

- 3430
1. Al Cav. Agnese Edmondo, Segretario di Sezione nella Procura della Legge di Palermo, per compiuto primo quadriennio di anzianità di servizio nel grado 7° al 4 gennaio 1944 è concesso dal 1° febbraio 1944 il primo scatto dello stipendio nel detto grado.
 2. Al Dott. Paternò Gaetano, Primo Cancelliere della Pretura di Castelvetrano, per compiuto secondo quadriennio di anzianità di servizio nel grado 9° al 1° giugno 1943 è concesso dalla stessa data il secondo scatto dello stipendio nel detto grado.
 3. Al Cav. Catanzaro Francesco Paolo, Primp Cancelliere della Pretura di Marsala, per compiuto secondo quadriennio d'anzianità di servizio nel grado 9° al 1° giugno 1943 è concesso dalla stessa data il secondo scatto dello stipendio nel detto grado.

4. A Biancorosso Roberto, Cancelliere di 1^a classe nel Tribunale di Palermo, per compiuto periodo di anni tredici di anzianità di servizio nel grado X al 1^o novembre 1943 è concesso dalla stessa data il terzo scatto dello stipendio nel grado stesso.

5. A Manno Giovanni, Cancelliere di 1^a classe nella Pretura di Montebello Belisio, per compiuto primo quadriennio di anzianità di servizio nel grado X^o al 12 giugno 1943 è concesso dal 1^o luglio 1943 il primo scatto dello stipendio nel grado stesso.

6. A Gallifuoco Claudio, Cancelliere di 2^a classe nella Pretura di Pantelleria, per compiuto periodo di anni cinque di anzianità di servizio nel grado XI^o al 1^o giugno 1943 è concesso dalla stessa data il secondo scatto dello stipendio nel grado stesso.

7. A Calaciura Liborio, Cancelliere di 2. classe nella Pretura di Agrigento, per compiuto periodo di anni due di anzianità di servizio nel grado XI^o al 1^o giugno 1943 è concesso dalla stessa data il primo scatto dello stipendio nel grado stesso.

8. A Piazza Umberto, Cancelliere di 2. classe nella Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta, per compiuto periodo di anni due di anzianità di servizio nel grado XI^o al 1^o agosto 1943 è concesso dalla stessa data il primo scatto dello stipendio nel grado stesso.

9. A Faraci Vincenzo, Aiutante di Cancelleria di 4. classe nella Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta, per compiuto periodo di anni nove di anzianità di servizio nel grado XII^o al 1^o giugno 1943 è concesso dalla stessa data il terzo scatto dello stipendio nel grado stesso.

10. Ad Arrigo Vincenzo, Aiutante di Cancelleria di 4. classe nel Tribunale di Termini Imerese, per compiuto periodo di anni nove di anzianità di servizio nel grado XII^o al 20 maggio 1943 è concesso dal 1^o giugno 1943 il terzo scatto dello stipendio nel grado stesso.

11. A Marrelli Antonio, Aiutante di Cancelleria di 4. classe nel Tribunale di Termini Imerese, per compiuto periodo di anni nove di anzianità di servizio nel grado XII^o al 20 maggio 1943 è concesso dal 1^o giugno 1943 il terzo scatto dello stipendio nel grado stesso.

12. A Riela Vincenzo, Aiutante di Cancelleria di 4. classe nel Tribunale di Palermo, per compiuto periodo di anni sei di anzianità di servizio nel grado XII^o al 1^o maggio 1943 è concesso dalla stessa data il secondo scatto dello stipendio nel grado stesso.

13. A Quattrocchi Mariano, Aiutante di Cancelleria di 4. classe nel Tribunale di Termini Imerese, per compiuto periodo di anni nove di anzianità di servizio nel grado XII^o al 20 maggio 1943 è concesso

ingimento, per compiuto periodo di anni due di anzianità di servizio nel grado XI° al 1° giugno 1943 è concesso dalla stessa data il primo scatto dello stipendio nel grado stesso.

8. A Piazza Umberto, Cancelliere di 2. classe nella Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta, per compiuto periodo di anni due di anzianità di servizio nel grado XI° al 1° agosto 1943 è concesso dalla stessa data il primo scatto dello stipendio nel grado stesso.

9. A Faraci Vincenzo, Aiutante di Cancelleria di 4. classe nella Sezione di Corte di Appello di Caltanissetta, per compiuto periodo di anni nove di anzianità di servizio nel grado XII° al 1° giugno 1943 è concesso dalla stessa data il terzo scatto dello stipendio nel grado stesso.

10. Ad Arrigo Vincenzo, Aiutante di Cancelleria di 4. classe nel Tribunale di Termini Imerese, per compiuto periodo di anni nove di anzianità di servizio nel grado XII° al 20 maggio 1943 è concesso dal 1° giugno 1943 il terzo scatto dello stipendio nel grado stesso.

11. A Marrelli Antonio, Aiutante di Cancelleria di 4. classe nel Tribunale di Termini Imerese, per compiuto periodo di anni nove di anzianità di servizio nel grado XII° al 20 maggio 1943 è concesso dal 1° giugno 1943 il terzo scatto dello stipendio nel grado stesso.

12. A Riela Vincenzo, Aiutante di Cancelleria di 4. classe nel Tribunale di Palermo, per compiuto periodo di anni sei di anzianità di servizio nel grado XII° al 1° maggio 1943 è concesso dalla stessa data il secondo scatto dello stipendio nel grado stesso. 3429

13. A Quattrocchi Mariano, Aiutante di Cancelleria di 4. classe nel Tribunale di Termini Imerese, per compiuto periodo di anni nove di anzianità di servizio nel grado XII° al 20 maggio 1943 è concesso dal 1° giugno 1943 il terzo scatto dello stipendio nel grado stesso.

14. ★ Daino Cav. Uff. Alfredo, Cancelliere di Sezione a riposo, è riassunto in servizio al Tribunale di Palermo, per il periodo della guerra in corso.

UFFICIALI GIUDIZIARI

1. ★ Perla Domenico Ufficiale Giudiziario della Pretura Unificata di Palermo è trasferito, in promozione, al Tribunale della stessa città.

USCIERI GIUDIZIARI

1. A Montante Michele, usciere capo in soprannumero presso la Corte di Appello di Palermo, per compiuto periodo di anni dodici di anzianità di servizio al 1° dicembre 1943 è concesso dalla stessa data il terzo scatto quadriennale dello stipendio nel detto grado.
2. Di Leo Giovanni, Volontario usciere nella Procura Generale di Palermo, per compiuto periodo di prova, è nominato usciere di ruolo con decorrenza dal 25 settembre 1943 rimanendo a prestare servizio nell'attuale ufficio.

DISTRETTO DI CATANIA

Magistrati

1. Di Natale Dr. Giulio Cesare, Vice Pretore Onorario nella Pretura di Catania, è trasferito alla Pretura di Militello Val di Catania, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Cancellieri

1. Matarazzo Giorgio, vincitore del concorso a 320 posti nelle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, è nominato volontario di cancelleria ed è destinato alla Pretura di Siracusa.

Uscieri giudiziari

1. Lombardo Orazio, volontario usciere nella Pretura di Catania, per compiuto periodo di prova, è nominato usciere di ruolo con decorrenza dal 5 novembre 1943, rimanendo a prestare servizio nell'attuale ufficio.

N.B. Nei casi di promozioni o trasferimenti e nuove nomine gli interessati, se non l'abbiano già fatto, dovranno assumere possesso delle nuove funzioni o del nuovo ufficio entro trenta giorni dalla data del presente ordine.

Considerata la necessità, nell'interesse del servizio di porre in grado i Vice Pretori Onorari, destinati a reggere le Preture in mancanza del titolare, di provvedere ai bisogni più elementari della vita, i medesimi dal 1° gennaio 1944 saranno retribuiti con l'integrabile compenso fissato per il grado 8°, categoria A., ruolo Pretori.

Tutti i Giudici e Vice Pretori Onorari attualmente in carica sono conformati nell'esercizio delle loro funzioni fino a che non interverranno ulteriori disposizioni dalle competenti autorità.

3428

C. V. 0 C. H.

DISTRETTO DI CATANIA

Magistrati

1. Di Natale Dr. Giulio Cesare, Vice Pretore Onorario nella Pretura di Catania, è trasferito alla Pretura di Militello Val di Catania, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Cancellieri

1. Matarazzo Giorgio, vincitore del concorso a 320 posti nelle Cancelleria e Segreterie giudiziarie, è nominato volontario di cancelleria ed è destinato alla Pretura di Siracusa.

Uscieri giudiziari

1. Lombardo Orazio, volontario usciere nella Pretura di Catania, per compiuto periodo di prova, è nominato usciere di ruolo con decorrenza dal 5 novembre 1943, rimanendo a prestare servizio nell'attuale ufficio.

N.B. Nei casi di promozioni o trasferimenti e nuove nomine gli interessati, se non l'abbiano già fatto, dovranno assumere possesso delle nuove funzioni o del nuovo ufficio entro trenta giorni dalla data del presente ordine.

Considerata la necessità, nell'interesse del servizio di porre in grado i Vice Pretori Onorari, destinati a reggere le Preture in mancanza del titolare, di provvedere ai bisogni più elementari della vita, i medesimi dal 1° gennaio 1944 saranno retribuiti con l'integrale compenso fissato per il grado 8°, categoria A., ruolo Pretori.

Tutti i Giudici e Vice Pretori Onorari attualmente in carica sono conformati nell'esercizio delle loro funzioni fino a che non intervengano ulteriori disposizioni dalle competenti autorità.

Charles Poletti

Charles Poletti

Tenente Colonnello

Ufficiale Capo degli Affari Civili
della Sicilia

DISTRIBUTION:

B

Legal Division 50

Stares 35

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
SICILY REGION HEADQUARTERS

APO 394

22 January 1944

OFFICIAL ORDER:

NO. 35:

As it is considered that the "Opera Nazionale per gli Orfani di Guerra" no longer serves a useful function, and that its activities should be included in the child welfare program for Sicily

I, CHARLES POLETTI, Lt. Colonel, RCAF, by virtue of power conferred upon me

O R D E R

1. The "Opera Nazionale per gli Orfani di Guerra" as an autonomous agency is abolished.
2. The functions formally performed by this agency are hereby transferred to the Provincial Departments of Public Welfare.

Charles Poletti

CHARLES POLETTI
Lt. Colonel
Regional Civil Affairs Officer

DISTRIBUTION

I
Series-35

2 copies to 3427
Adm Sec

GOVERNO MILITARE ALLEATO
QUARTIERE GENERALE REGIONALE SICILIA
APO 394

22/1/44

ORDINE UFFICIALE:

NO.

35:

Considerato che "L'Opera Nazionale per gli Orfani di Guerra" non ha più motivo di esistere e che le sue attività dovranno essere svolte nel programma dell'Opera Assistenziale per l'Infanzia della Sicilia.

Io, CHARLES POLETTI, Tenente Colonnello, Ufficiale Capo degli Affari Civili della Sicilia, in virtù dei poteri conferitimi

O R D I N O

1. L'Opera Nazionale per gli Orfani di Guerra, quale Ente autonomo, è stata abolita.
2. Le funzioni assegnate prima a questo Ente vengono ora trasferite agli Uffici Provinciali di Assistenza Sociale.

Charles Poletti

CHARLES POLETTI
Ten. Colonnello
Ufficiale Capo degli Affari Civili
della Sicilia

DISTRIBUTION

3

Speras-35

3426

GOVERNO ITALIANO
MINISTERO DELL'INTERIORE
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

File

21/1/48.

GABINETTO REGIONALE

No. 37

VISTO l'Ordine Ufficiale N.19 in data 7 dicembre u.s., con il quale è stato indetto un concorso per la copertura delle segreterie di primo livello ed ottavo della Sicilia prive di titolare;

PREMESSO che, con il 31 dicembre u.s., è scaduto il termine per la presentazione delle istanze degli aspiranti a detto concorso;

CONSIDERANDO che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

IO, CHARLES POLETTI, Ufficiale Capo degli Affari Civili della Sicilia, in virtù dei poteri conferitimi

C A P I T O

La Commissione giudicatrice del concorso per la copertura delle segreterie dei Comuni di primo livello ed ottavo della Sicilia prive di titolari, indetto con Ordine Ufficiale N.19 del 7 dicembre u.s., è costituita come segue:

- 1) Prof. Dott. Arturo Lentini, Vice-Prefetto di Palermo, Presidente;
- 2) Dott. Luigi Tinaelli, Vice-Prefetto Ispettore, componente;
- 3) Dott. Gaetano Gargano, Ispettore Superiore di seconda classe di Regeneria, componente;
- 4) Prof. G.B. Garavito, Ordinario della Università di Palermo, componente;
- 5) Reg. Stefano Gazziano, Segretario Capo di seconda classe, componente;

Il Dott. Stefano Capitanò, Consigliere di Prefettura, eserciterà le funzioni di Segretario.

Charles Polletti

3425

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
SICILY REGION HEADQUARTERS
AIO 394

OFFICIAL ORDER:

NO. 30:

17 January 1944

Considering the necessity of providing for the re-organization of the Railway Police of Sicily, and since it is therefore necessary to appoint an Acting Commissioner of Sicily Region

I, CHARLES POLETTI, Lt. Colonel, Regional Civil Affairs Officer, by virtue of the powers conferred on me

ORDER

Art. 1. Totatore Castellani Umberto is appointed Acting Commissioner of the Special Corps of Railroad Police of the Region of Sicily.

Art. 2. The Acting Commissioner has power to organize the Special Corps of Railroad Police as above mentioned, and has power to recruit and take into service such numbers of Officers, N.C.O.'s and Guards as may be necessary for the purpose.

Art. 3. The Acting Commissioner or any member of the Special Corps of Railway Police may make arrests and refer violations of the Italian Penal Code to the appropriate authorities.

Art. 4. The Acting Commissioner will prepare and issue regulations for the discipline and control of the Special Corps of Railway Police - subject to approval of the Allied Military Government.

Charles Polatti

CHARLES POLETTI
Lt. Colonel
Regional Civil Affairs Officer

DISTRIBUTION

Public Safety-10
Spares -35

transmitted to P. S.

1. CHARLES POLETTI, Lt. Colonel, Regional Civil Affairs Officer, by virtue of the powers conferred on me

O R D E R

- Art. 1. Dottore Castellani Umberto is appointed Acting Commissioner of the Special Corps of Railroad Police of the Region of Sicily.
- Art. 2. The Acting Commissioner has power to organize the Special Corps of Railroad Police as above mentioned, and has power to recruit and take into service such numbers of Officers, N.C.O.'s and Guards as may be necessary for the purpose.
- Art. 3. The Acting Commissioner or any member of the Special Corps of Railway Police may make arrests and refer violations of the Italian Penal Code to the appropriate authorities.
- Art. 4. The Acting Commissioner will prepare and issue regulations for the discipline and control of the Special Corps of Railway Police - subject to approval of the Allied Military Government.

Charles Poletti

CHARLES POLETTI
Lt. Colonel
Regional Civil Affairs Officer

DISTRIBUTION

Public Safety-10
Stores -35

copies sent to P. S.
3424
(2)

To, 24.1.3.2011. Mr. Deane Colonnello, Ufficio Regionale
della Guardia Civili per la Sicilia, in vista del attendi conferenzi
di

O R D I N E

1. Il Dottore sostituto medico viene nominato Commissario
della Guardia Civili per la Sicilia, in vista del attendi conferenzi
di

2. Il Dottore sostituto medico viene nominato Commissario
della Guardia Civili per la Sicilia, in vista del attendi conferenzi
di

3. Il Dottore sostituto medico viene nominato Commissario
della Guardia Civili per la Sicilia, in vista del attendi conferenzi
di

4. Il Dottore sostituto medico viene nominato Commissario
della Guardia Civili per la Sicilia, in vista del attendi conferenzi
di

Charles Colletti

3423

Col. I. B. COLLETTI
Lt. Colonel
Regional Civil Affairs Officer.

ADMINISTRATION:

Public Safety 10
Spares 35

Info: Forward 179

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
Sicily Region Headquarters
LPO 39

File

16 January 1944

CAPITOL CORDER

PC. 25

1. Considering the Ministerial Decree dated 26/7/1940, in which "The United Limer & Vorsehle Rock Asphalt Co. Ltd" has been reconstituted;
2. Considering that with Ministerial Decree dated 11/12/1941 the "SOMMA LIME" mining concession, the "Matarazzo" Mining Concession, and the "POSSITELLO" Mining Concession, all in the Agusa territory, formerly owned by "The Limer Co." were declared abolished;
3. Considering the Ministerial Decree dated 5/6/1942 in which the above concessions were granted for the period of 50 years to the Italian Society Analfati, Bitumi, Combustibili Liquidi e Derivati (ALCOB);
4. Considering that the vii lva of "The United Limer" were annulled by the Ministerial Decree dated 11/12/1941 in consequence of the war and for other causes not connected with the above mentioned Company, and for which it is considered just and necessary to restore the rights as of the "statu quo ante bellum";
5. At the request of the Property Controller and in accordance with Proclamation No. 6 of the Allied Military Government

I, CHARLES ROMITI, Lt. Colonel, Regional Civil Affairs Officer,
by virtue of power conferred on me

O A D B R

1. The Ministerial Decree dated 5/6/1942 in which the concessions of the mine "Schembari" - "Matarazzo" - "Possitello" were granted to the Società Italiana ACOB for the period of 50 years, is abrogated;
2. In consequence of the above, all perpetual rights regarding the mine concessions in favour of "The United Limer" including all the rights of ownership and possession of all the buildings and other dependent installations, warehouses, depositories and workshops and anything else pertaining to the said mine are re-established;
3. With the present order Ing. Luigi Antonio Paddusa is nominated "Special Commissioner" in the interest of the above mentioned Company, to whom be handed immediately by the Società Italiana ACOB, the mine and everything pertaining to the same.

b. Considering that the rights of "the United Nations" were annulled by the Imperial Decree dated 11/12/1941 in consequence of the war and for other causes not connected with the above mentioned Company, and for which it is considered just and necessary to restore the rights as at the "status quo ante bellum";

I, CHARLES ROBERT, Lt. Colonel, Regional Civil Affairs Officer,
by virtue of power conferred on me

030715

2. In consequence of the above, all repleaded rights regarding the mine concessions in favour of "the United Miner" including all the rights of ownership and possession of all the buildings and other dependent installations, warehouses, depositories and workshops and anything else pertaining to the said mine are re-established:

The present order will take effect from 26 December 1943.

422

Chlorophyll

CHILDREN GOVERNMENT

Mr. Colonel,
Regional Civil Affairs Officer
of Sicily.

www.bentley.com

147
148

Abstract: The word

Dist. Gen. Sec. (1)

Order Sec 121

BOZZA ALTERNATIVA
 LAVORI EDIFICI MINIERA
 DELLA SICILIA

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI

Art. 1 - 25

10/1/44

1. Considerato che con Decreto Ministeriale del 26 luglio 1940, la Società "The United Miner & Torrefaction Works Appellate Corp. and Ltd." venne concessa a società;

2. Considerato che con Decreto Ministeriale 18 Dicembre 1941 la concessione mineraria Schenabari, la concessione mineraria di Stanzano e la concessione mineraria Vossitello, tutte in territorio del Comune e della Provincia di Ragusa, sia accordate alla predetta Società Miner, vennero dichiarate decadute;

3. Considerato che con Decreto Ministeriale 15 giugno 1942 la miniera, di cui sopra, sono state nuovamente concesse, per la durata di 50 anni, alla Società Schenabari, Stanzano, Vossitello e Ragusa e Ragusa (S.S.);

4. Ritenuto che la decadenza dei diritti della "The United Miner" avvenne in conseguenza del Decreto Ministeriale 11 dicembre 1941, in conseguenza dello stato di guerra, e per causa di forza maggiore dalle quali era del tutto esclusa la esistenza della Società e che pertanto si ritiene opportuno ed equo il ripristino delle concessioni per tutto per il ritorno dello "Stato suo ante bellum";

5. Su conforme richiesta del Controllatore Geni e visto ed approvato il Proclama No. 6 del Governo Militare, il detto;

Io, OLIVIERO POMINI, Tenente Colonnello, Ufficiale Regionale degli Esercizi della Sicilia, in virtù dei poteri conferitimi

OLIVIERO

1. I Decreti ministeriali in data 5 giugno 1942 con i quali era stata accordata la concessione della miniera Schenabari, della miniera Stanzano e della miniera Vossitello per la durata di 50 anni in favore della Società Italiana S.S.S., vengono annullati.

2. Per conseguenza di quanto sopra si reintegrano tutti i diritti di concessione mineraria per tutto a favore della "The United Miner & Torrefaction Works Appellate Corp. Ltd." nonché tutti i diritti di proprietà o possesso dei fabbricati ed impianti di impianti, magazzini, depositi, cantieri e tutto quanto incluso o comunque pertinente alla miniera stessa.

10 minere, di cui sopra, sono state nuovamente concesse, per la durata di 50 anni, alla Società Stalzi, Bisani, Bonaventurini, Liguori e Liguori (S.S.).

4. Altre concessioni che la concessione dei diritti della miniera "Minera" avvenne in conseguenza del Decreto Ministeriale 11 dicembre 1911, in conseguenza dello stato di guerra, e per causa di forza maggiore dalle quali ora del tutto estinta la miniera Società e che pertanto si ritiene opportuno ad egua il ripristino delle concessioni per tutto per il sistema dello "Stato suo cuto boloni".

5. Su conforme richiesta del Controllore Geni e visto ed approvato il Proclama No. 6 del Governo Militare alleato;

Io, GIUSEPPE PONTI, Tenente Colonnello, Ufficiale Regionale della Miniera della Sicilia, in virtù dei poteri conferitimi

O D I M O

1. I Decreti Ministeriali in data 5 giugno 1912 con i quali era stata accolta la concessione della miniera Bonaventurini, della miniera Liguori e della miniera Liguori per la durata di 50 anni in favore della Società Italiana S.S.C.S., vengono annullati.

2. Per conseguenza di quanto sopra si reintegrano tutti i diritti di concessione mineraria per tutto il lavoro della "Miniera" della miniera Liguori Bonaventurini Company Ltd. anche tutti i diritti di proprietà e possesso dei fabbricati ed immobili di pendenti, calzature, depositi, cantieri e tutto quanto incluso o comunque pertinente alla miniera stessa.

(1)

3421

3. Con il presente viene nominato "Commissario 30 per cento" dello interesse della società concessionaria il signor Ing. Luigi Peternò Raddusa al quale dovrà essere immediatamente ceduto la parte dell'attuale gestione della società Italiana S.R.L. il possesso della miniere e tutto quanto inerente alla stessa.

4. Il presente Ordine sarà emanato dal 28 Dicembre 1953.

Charles Peternò

CHARLES PETERNÒ
Insignito di titolo dello
Ufficio Regionale degli Affari
Civili della Sicilia.

DISTRIBUZIONE:
B
Prefect Region
SPRES.

CHARLES POLIGNI
 Le strade sono dello
 nazionale nazionale degli affari
 civili della Sicilia.

CONCLUSION 3

Effect Request
Issued.

21

619

Info
 UNITED STATES GOVERNMENT
 Sicily Region Headquarters
 20 394

Edward
 1748

CAPITAL ORDER:

16 January 1945.

10. 24.

1. Considering the Ministerial Decree dated 15 February 1939 in which the limits have been modified of the mine "Gabuna Limor" located in the area, assigned in perpetuity to the "United Limor & Corvillo Rock Granite Co. Ltd";
2. Considering the Ministerial Decree dated 19 August 1941 in which the concession granted to the above mentioned Company was declared abolished;
3. Considering the Ministerial Decree dated 1 December 1941 in which the concession "Gabuna Limor" was granted for the period of 50 years to the Società Italiana Asfalti, Sismi, Carusobilli Isquidi e Derivati (I.S.C.D.);
4. Considering that the rights of the "United Limor" were annulled the Ministerial Decree dated 19 August 1941 in consequence of the war and for other causes not connected with the above mentioned Company and for which it is considered just and necessary to reserve the rights as at the "status quo ante bellum";
5. At the request of the Property Controller and in accordance with Proclamation No. 6 of the Allied Military Government;

I, CHARLES POMERAI, Lt. Colonel, Regional Civil Affairs Officer,
 by virtue of power conferred on me

G H D E E

1. The Ministerial Decree dated 1 December 1941 signed by the Minister of Corporations in which the concession of the mine "Gabuna Limor" was granted to the I.S.C.D Italian Co. for the period of 50 years, is abrogated.
2. In consequence of the above, all perpetual rights regarding the mine concession in favour of the "United Limor" which the said Company justly benefits by the Ministerial Decree dated 18 May 1934, including all the rights of ownership and possession of all the buildings and other dependent installations, warehouses, depositaries and workshops and anything else pertaining to the said mine are re-established.
3. With the present order Ing. Luigi Romano Deidusa is nominated "Special Commissioner" in the interest of the above mentioned Company to whom be handed immediately by the Società Italiana I.S.C.D, the mine and everything pertaining to the same.
4. The present order will take effect from 28 December 1945.

The Ministerial Decree dated 19 August 1944 in consequence of the war and for other causes not connected with the above mentioned Company and for which it is considered just and necessary to reserve the rights as at the "status quo ante bellum";

5. At the request of the Property Controller and in accordance with Proclamation No. 6 of the Allied Military Government;

1. CHARLES POMINI, Lt. Colonel, Regional Civil Affairs Officer, by virtue of power conferred on me

ORDER

1. The Ministerial Decree dated 4 December 1944 signed by the Minister of Corporations in which the concession of the mine "Widmung Libera" was granted to the AOD Italian Co. for the period of 50 years, is abrogated.
2. In consequence of the above, all perpetual rights involving the mine concession in favour of the "United Miner" which the said Company justly benefited by the Ministerial Decree dated 18 May 1934, including all the rights of ownership and possession of all the buildings and other dependent installations, warehouses, depositories and outsheds and anything else pertaining to the said mine are re-established.
3. With the present order the Luigi Saturno Maddusa is nominated "Special Commissioner" in the interest of the above mentioned Company to whom be handed immediately by the Società Italiana AOD, the mine and everything pertaining to the same.
4. The present order will take effect from 26 December 1945.

DISTRIBUTION:

- 35 Copies.
- 2 Perfect House.

Charles Pomini
Lt. Colonel,
Regional Civil Affairs Officer.

3418

*copied to Leon Sec (2)
Adm Spd (2)*

GOV. AND MINISTERS
 DEPARTMENT OF MINES
 DEPT. OF MINES

11/1/41

GOVERNMENT OF CANADA

10. 44

1. Considerando il Decreto Ministeriale 13 febbraio 1939 con il quale sono stati modificati i limiti delle miniere "Luna-Limmer" in territorio di Ragusa concessi in perpetuo alla Società "Luna-Limmer & Corvone Rock Asphalt Company Ltd.",

2. Considerando il Decreto Ministeriale 15 agosto 1941 con il quale la Società predetta venne dichiarata decaduta dalla concessione stessa;

3. Considerando il Decreto Ministeriale 15 dicembre 1941 con il quale la concessione "Luna-Limmer" venne accordata per la durata di 50 anni alla Società Italiana Asfalti, Bitumi, Concreti e Liquidi e derivati (I.L.B.)

4. Ritenendo che la decisione del 15 dicembre 1941 della "Luna-Limmer" deve essere in conseguenza del Decreto Ministeriale 15 agosto 1941, in conseguenza dello stato di guerra, e per effetto di guerra, e che per tale motivo la Società stessa non può essere considerata decaduta e che pertanto si ritiene opportuno che la concessione della concessione perpetua per il governo dello Stato quo ante bellum;

5. Su conforme richiesta del Controllore Beni e Visse ed applicato il Decreto N. 6 del Governo Militare Alleato;

Io, GIUSEPPE FOLLA, Ufficiale Regiole degli Affari Civili della Sicilia, in virtù dei poteri conferitimi

ORDINE

1. Il Decreto Ministeriale 15 dicembre 1941, firmato dal Ministro delle Concessioni con il quale era stato accordata la concessione della miniera "Luna-Limmer" per la durata di 50 anni alla Società Italiana Asfalti, Bitumi, Concreti e Liquidi e derivati (I.L.B.), viene annullato;

2. Per conseguenza di cui non sono da considerarsi tutti

3. Considerato il decreto ministeriale 1 dicembre 1941 con il quale la concessione "Urban-Linmer" veniva accordata per la durata di 50 anni alla Società Itali S. R. L. di Roma, Dittori, Com- bustibili Elettici e Serramenti (S. S. S.);

4. Ritenuto che il decreto ministeriale 1 dicembre 1941 della "Urban-Linmer" viene in conseguenza del decreto ministeriale 15 agosto 1941, in conseguenza del quale si è stabilito che per la durata di 50 anni, l'opera di cui si tratta, è stata costruita dalla Società e che pertanto si ritiene o creduto ed equo il ripristino della concessione perpetua per il ritorno dello "Urban-Linmer".

5. Su conforme richiesta del Controllore Beni e Riscatto ed applicato il Decreto N. 5 del Governo Militare alleato;

Io, GIUSEPPE BOLDI, Membro della Sezione degli Affari Civili dell'Ufficio, in virtù dei poteri conferitimi

Q R D I N O

1. Il Decreto ministeriale 1 dicembre 1941 a firma del ministro delle Corporazioni con il quale era stato accordata la concessione della "Urban-Linmer" per la durata di 50 anni alla Società Itali S. R. L., viene annullato;

2. Per conseguenza di ciò sono stati reintegrati tutti i diritti di concessione mineraria e di estrazione di carbone della "Urban-Linmer" e delle loro concessioni alla Compagny Itali S. R. L. con la Società Itali S. R. L. nome del Decreto ministeriale 15 agosto 1941, nonché tutti i diritti di proprietà e possesso dei fabbricati ed immobili dipendenti, terreni, depositi e cantieri e tutto quanto altro incluso o comunque pertinente alla minerazione;

3416

(1)

3. Con la presente Online viene nominato "Comissario
"Strordinario" dallo interesse della società concessionaria il
Signor Ing. Luigi Putano Redusa, al quale dovrà essere imme-
diatamente devolto dell'eccezionale posizione della Società Italiana
LSD il possesso della miniera, e tutto quanto inerente alla
stessa.

4. La presente Online avrà effetto dal 15 dicembre 1945.

Charles P. R. R.

CHARLES - G. R. R.

Ufficiale Regionale degli Affari Civili

Ufficiale Regionale degli Affari Civili
della Sicilia.

DISTRIBUZIONE:

1

Project Report

30000

Charles T. ...

CHARLES T. ...
 Tenente Colonnello
 Ufficio Regionale degli Affari Civili
 della Sicilia.

DISTRIBUZIONE:
 Prefect Region
 Sicily

3415

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
SICILY REGION HEADQUARTERS

AFG 394

12 January 1944.

OFFICIAL ORDER:

NO 23:

1. Considering the Ministerial Decree dated 26 July 1940 in which the "Val de Travers Asphalt Paving Company Ltd" has been sequestered.
2. Considering that with Ministerial Decree dated 19 August 1941 the mining concession "Tabura Cortollillo" in the Ragusa territory, was declared abolished.
3. Considering the Ministerial Decree dated 1 December 1941 in which the above concession was granted for the period of 50 years to the Societa Italiana Asfalti, Pitumi, Combustibili Liquidi Derivati 5 ABCD.
4. Considering the Ministerial Decree 18 December 1941 in which the "Val de Travers Co" has been liquidated.
5. Considering that the rights of the "Val de Travers" were annulled by the Ministerial Decree dated 19 August 1941 in consequence of the war and for other causes not connected with the above mentioned Company, and for which it is considered just and necessary to restore the rights as at the "statu quo ante bellum".
6. At the request of the Property Controller and in accordance with Proclamation No. 6 of the Allied Military Government.
I, CHARLES POLETTI, Lt. Colonel, Regional Civil Affairs Officer, by virtue of power conferred on me

O R D E R

1. The Ministerial Decree 1 December 1941 in which the concession of the mine "Tabura Cortollillo" was granted to the Italian ABCD for the period of 50 years, is abrogated.
2. In consequence of the above all perpetual rights regarding the mine concession in favor of the "Val de Travers" including all the rights of ownership and possession of all the buildings and other dependent installations, warehouses, depositaries and workshops and anything else pertaining to the said mine are re-established.
3. With the present order, Ing. Luigi Paterno Raddusa is re-

3414

3. Considering the Ministerial Decree dated 1 December 1941 in which the above concession was granted for the period of 50 years to the Società Italiana Asfalti, Bitumi, Combustibili Liquidi Derivati 5 ABCD.

4. Considering the Ministerial Decree 16 December 1941 in which the "Val de Travers Co" has been liquidated.

5. Considering that the rights of the "Val de Travers" were annulled by the Ministerial Decree dated 19 August 1941 in consequence of the war and for other causes not connected with the above mentioned Company, and for which it is considered just and necessary to restore the rights as at the "statu quo ante bellum".

6. At the request of the Property Controller and in accordance with Proclamation No. 6 of the Allied Military Government.

I, CHARLES POLETTI, Lt. Colonel, Regional Civil Affairs Officer, by virtue of power conferred on me

ORDER

1. The Ministerial Decree 1 December 1941 in which the concession of the mine "Tabuna Cortolillo" was granted to the Itella Co. ABCD for the period of 50 years, is abrogated.

2. In consequence of the above all perpetual rights regarding the mine concession in favor of the "Val de Travers" including all the rights of ownership and possession of all the buildings and other dependent installations, warehouses, depositories and workshops and anything else pertaining to the said mine are re-established.

3. With the present order Ing. Luigi Paterno Raddusa is nominated "Special Commissioner" in the interest of the above mentioned Company, to whom be handed immediately by the ABCD Italian Co. the mine and everything pertaining to the same.

4. The present order will take effect from 28 December 1943.

CHARLES POLETTI
Lt. Colonel
Regional Civil Affairs Officer

DISTRIBUTION:

"B"

First:
Gen. Sec (1)
Adm. Sec (1)

copy to Training S.C.

3414

GOVERN. MILITARE MILANO
MINISTERO DELLA GUERRA
UFFICIO DEL COLONNELLO
25/11/1941

11/11/41.

COMANDO UNICOM

No. 234

1. Considerato il Decreto Ministeriale 23 luglio 1940, con il quale la Società Val de Travers Asphalté Paving Company Ltd., di Londra venne sottoposta a sequestro;
2. Considerato il Decreto Ministeriale 19 agosto 1941, con il quale la concessione mineraria Babuna-Cortolillo in territorio del Comune e della provincia di Ragusa, sia accordata alla predetta Società Val de Travers Asphalté Paving Company Ltd. di Londra, venne dichiarata decisa;
3. Considerato il Decreto Ministeriale 1 dicembre 1941 con il quale la miniera Babuna-Cortolillo, di cui sopra, è stata nuovamente concessa per un termine di 50 anni alla Società Asfalti, Sicumi, Combustibili Irididi e Derivati (SICOD);
4. Considerato il Decreto Ministeriale 10 dicembre 1941 con il quale la Società Val de Travers è stata posta in liquidazione;
5. Ritenuto che la decadenza dei diritti della Società Val de Travers avvenne in seguito al Decreto Ministeriale 19 agosto 1941, in conseguenza dello stato di guerra e per cause di forza maggiore delle quali era estranea la predetta Società e che pertanto si ritiene opportuno ed equo il ripristino della concessione perpetua per il ritorno dello "stato quo ante bellum";
6. In conformità richiesta del Controllore Beni e vieto ed applicato il Proclama No. 6 del Governo Militare Alleato;

Io, CARLO POLICCI, Tenente Colonnello, Ufficiale Regionale degli Affari Civili della Sicilia, in virtù dei poteri conferitimi

C R I N O

3413

1. Il Decreto Ministeriale 1 dicembre 1941 a firma del Ministro delle Corporazioni con il quale era stata accordata la concessione della miniera Babuna-Cortolillo per la durata di 50 anni alla Società Italiana S.I.C.D. viene annullato.

2. Considerando il Decreto Ministeriale 19 agosto 1941, con il quale la concessione mineraria Tabuna-Cortolillo in territorio del Comune e della provincia di Ragusa, già accordata alla predetta Società Val de Travers Asphalt Company Ltd. di Londra, venne dichiarata decisa;

3. Considerando il Decreto Ministeriale 1 dicembre 1941 con il quale la miniera Tabuna-Cortolillo, di cui sopra, è stata nuovamente concessa per la durata di 50 anni alla Società Asfalti, Bitumi, Combustibili Liscidi e Derivati (S.A.C.B.);

4. Considerando il Decreto Ministeriale 18 dicembre 1941 con il quale la Società Val de Travers è stata posta in liquidazione;

5. Ritenuto che la decadenza dei diritti della Società Val de Travers avvenne in seguito al Decreto Ministeriale 15 agosto 1941, in conseguenza dello stato di guerra e per cause di forza maggiore delle quali era estranea la anzidetta Società e che pertanto si ritiene opportuno ed equo il ripristino della concessione perpetua per il ritorno dello "stato quo ante bellum";

6. In conformità richiesta del Controllore Beni e vinto ad applicato il Proclama No. 6 del Governo Militare Alleato;

Io, CARLO COLLA, Tenente Colonnello, Ufficiale Regionale degli Affari Civili della Sicilia, in virtù dei poteri conferitimi

C R O I O

3413

1. Il decreto Ministeriale 1 dicembre 1941 e firma del Ministro delle Corporazioni con il quale era stata accordata la concessione della miniera Tabuna-Cortolillo per la durata di 50 anni alla Società Italiana S.A.C.B. viene annullato.

2. Per conseguenze di quanto sopra si reintegrano tutti i diritti di concessione mineraria perpetua a favore della Società Val de Travers Asphalt Company Ltd., di Londra nonchè tutti i diritti di proprietà e possesso dei fabbricati ed immobili dipendenti, magazzini, depositi, cantieri e tutto quanto incluso o comunque pertinente alla miniera stessa.

(1)

3. Con il presente Ordine viene nominato "Commissario straordinario" nello interesse della società concessionaria il Signor Ing. Luigi Peternò Radusa, al quale dovrà essere immedesimamente ceduto dell'attuale gestione della società Italiana S.A.S., il possesso delle miniere e tutto quanto inerente alle stesse.

4. Il presente Ordine avrà effetto dal 26 dicembre 1943.

Charles Palletti

CHARLES PALLETTI
Tieneute Colonnello
Ufficio Regionale degli Affari
Civili della Sicilia.

DISPOSITION:

1. Project Request 2
3 pages.

GOVERNO MILITARE ALLEATO
QUARTIERE GENERALE REGIONALE DELLA SICILIA

10 Gennaio 1944

ORDINE UFFICIALE:

NO. 15:

A TUTTI: I Prefetti,
Gli Intendenti di Finanza,
Altri Capi di Uffici Statali,
Capi di Uffici Parastatali,
Istituti ed Aziende Pubbliche,
Sindaci
della Sicilia.

Articolo 1.

Con effetto dal 1 Novembre 1943, le indennità di missione, di trasferta e di pernottazione che siano dovute agli impiegati delle categorie indicate all'articolo 1 paragrafo (a) dell'Ordine Generale N° 14, 1943 di questo Comando vengono aumentate nella misura del 70% sull'ammontare precedentemente stabilito per legge.

Articolo 2.

Detto aumento non avrà alcuna influenza per l'aumento delle indennità di bombardamento, di altre indennità generali o speciali o di altri compensi.

Charles Poletti

CHARLES POLETTI
Ten. Colonnello
Ufficiale Capo degli Affari Civili
della Sicilia

DISTRIBUZIONE

P
Prefects-50 each
Spares-100

3411

Scapito
(Finanziaria)
than been the

1208

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
SICILY REGION HEADQUARTERS

AFO 394

12 January 1944

OFFICIAL ORDER:

NO. 28:

File

"Whereas the abolition of certain public tourist agencies in Sicily appears to be in the public interest:

By virtue of the power conferred on me, I, CHARLES POLETTI Regional Civil Affairs Officer

O R D E R

Art. 1. All Aziende Autonome di Cura Soggiorno e Turismo della Sicilia are hereby dissolved.

Art. 2. All the directors or anyone representing any of the organizations mentioned in Art. 1. shall send immediately to the Finance Office of the Allied Military Government existing in the Province in which each such organization or branch thereof is located complete records in which are shown all the assets and liabilities of the organization or branch made up to the date of dissolution.

Charles Poletti

CHARLES POLETTI

Lt. Colonel

Regional Civil Affairs Officer

DISTRIBUTION

F

Prefects-9

Spares-35

For Gen. Hq. 3410

O R D E R

- Art. 1. All Aziende Autonome di Cura Soggiorno e Turismo della Sicilia are hereby dissolved.
- Art. 2. All the directors or anyone representing any of the organizations mentioned in Art. 1. shall send immediately to the Finance Office of the Allied Military Government existing in the Province in which each such organization or branch thereof is located complete records in which are shown all the assets and liabilities of the organization or branch made up to the date of dissolution.

Charles Poletti

CHARLES POLETTI
Lt. Colonel
Regional Civil Affairs Officer

DISTRIBUTION

E
Prefects-9
Spares-35

This been His 3410
Adm His 121
File 117

GOVERNO MILITARE ITALIANO
QUARTIERE GENERALE REGIONALE
DELLA SICILIA

12/1/44.

ORDINE UFFICIALE:

No. 28:

Poichè l'abolizione di diverse organizzazioni ed enti turistici viene considerata di pubblico interesse;

In virtù dei poteri conferitimi, io, CHARLES POLETTI, Tenente Colonnello, Ufficiale Regionale degli Affari Civili

O R D I N O

1. Tutte le Aziende autonome di Cure Soggiorno e Turismo della Sicilia con il presente Ordine vengono sciolte;
2. Tutti i direttori, o chiunque rappresenti qualcuna delle Organizzazioni indicate all'Art. 1° dovranno inviare immediatamente all'Ufficio Finanziario del Governo Militare Alleato, esistente nella provincia in cui tali organizzazioni, o uffici dipendenti si trovano, una completa documentazione nella quale risultino tutte le attività e la passività della stessa organizzazione o ente risultante alla data dello scioglimento.

Charles Poletti

CHARLES POLETTI
Tenente Colonnello
Ufficiale Regionale degli Affari
Civili della Sicilia.

DISTRIBUTION:

B
Prefects 9
Spares 35

3409

1. Tutte le Aziende autonome di Cure Sanitarie e Turismo della Sicilia con il presente Ordine vengono sciolte;

2. Tutti i direttori, o chiunque rappresenti qualcuna delle Organizzazioni indicate all'art. 1º dovranno inviare immediatamente all'Ufficio Finanziario del Governo Militare Alesso, esistente nella provincia in cui tali organizzazioni, o uffici dipendenti si trovano, una completa documentazione nella quale risultino tutte le attività e le passività della stessa organizzazione o ente risultante alla data dello scioglimento.

Charles F. Fetti

CHARLES FOIETTI
Tenente Colonnello
Ufficiale Regionale degli Affari
Civili della Sicilia.

DISTRIBUTION:

B
Prefects 9
Spare 35

3409

1209

GOVERNO MILITARE IN CARO
QUARTIERE GENERALE REGIONALE
SICILIA

11/1/44

HEADQUARTERS
17 JAN 1944

ORDINE UFFICIALE
No. 27

Viati gli atti relativi alla situazione dell'Ente per gli Acquedotti Siciliani e tenuto conto delle finalità del predetto Ente;

tenuto presente il Decreto del Governo Militare Alleato, per la Provincia di Palermo (31 ottobre 1943- Div. IV, N. 1970); in base al quale l'attività di detto Ente venne temporaneamente sospesa;

Attenuto che tale attività può allo stato essere immediatamente ripresa, sia pure, in un primo tempo, nei limiti consentiti dal lo stato di guerra e dalla particolare situazione dell'Isola;

In virtù dei poteri conferitimi, io, CARLO POZZI, Mente Colonnello, Ufficiale Regionale agli Affari Civili della Sicilia

DECRETO

1. L'Ente Acquedotti Siciliani (I.A.S.) riprende la propria attività con decorrenza del 1° gennaio 1944, secondo il piano generale di sua istituzione, e nei limiti che in esso possono essere consentiti dallo stato di guerra e dalla particolare situazione dell'Isola;

2. L'Ing. Prof. Mario RUFINO, della R. Università di Palermo, è nominato Presidente dell'Ente sopradetto;

3. Il Consiglio di Amministrazione viene costituito dal Presidente predetto e dai seguenti funzionari:

- a) Provveditore alle CO.RI., della Sicilia.
- b) Direttore dell'Ufficio Idrografico della Sicilia.
- c) Direttore Generale del Banco di Sicilia.
- d) Ispettore Agrario Provinciale di Augusta.
- e) Capo Compartimento dello M. 55.

Il presente decreto è stato emanato in Palermo, in data 11/1/44.

in base al quale l'attività di detto Ente venne temporaneamente sospesa;

2. Il detto Ente, che tale attività può allo stesso essere utile, ripresa, che pure, in un primo tempo, nei limiti consentiti dal lo stato di guerra e dalla particolare situazione dell'Isola;

In virtù dei poteri conferiti, io, CARLO COLONNELLO, Ufficiale Regionale agli Affari Civili della Sicilia

D I C E T O

1. L'Ente Acquedotti Siciliani (I.A.S.) riprende la propria attività con decorrenza del 1° gennaio 1944, secondo il piano generale di sua istituzione, e nei limiti che in esso possono essere consentiti dallo stato di guerra e dalla particolare situazione dell'Isola;

2. L'Ing. Prof. Mario RUBINO, della R. Università di Palermo, è nominato Presidente dell'Ente sopradetto;

3. Il Consiglio di Amministrazione viene costituito dal Presidente predetto e dai seguenti funzionari:

- a) Provveditore alle CO.RI., della Sicilia.
- b) Direttore dell'Ufficio Idrografico della Sicilia.
- c) Direttore Generale del Banco di Sicilia.
- d) Ispettore Agrario Provinciale di Ragusa.
- e) Capo Compartimento delle P.S.
- f) Comm. Prov. di Agrigento, Prefetto di Agrigento, in rappresentanza dei Prefetti Siciliani.

4. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla organizzazione del personale e dei servizi in correlazione con le concrete necessità;

5. Le attività finanziarie dell'Ente, che conformemente al Decreto di sospensione sopracitato vengono concesse al Banco di Sicilia, sono rese disponibili, in virtù del presente Decreto, per il regolare funzionamento dell'Ente medesimo.

Charles R. Pettit

CARLO COLONNELLO

Ufficiale Regionale degli Affari Civili della Sicilia.

DETTA IMMISSIONE:

Carlo R. Pettit (2)
Adm. Aff. (1)
Idem (2)

8408

GOVERNO DELLA SICILIA
MINISTERO REGIONALE
Della Sicilia

11/1/44.

GRUPPO UNIVERSITARIO

No.

27.

Visti gli atti relativi all'iscrizione dell'Ente per gli Acquedotti Siciliani e tenendo conto della finalità del detto Ente;

Tenuto Presente il Decreto del Governo Militare Alleato, per la Provincia di Palermo (31 ottobre 1943 - Div. IV, N. 19701) in base al quale l'attività di detto Ente viene temporaneamente sospesa;

Ritenuto che tale attività può allo stesso essere utilmente ripresa, sia pure, in un primo tempo, nei limiti consentiti dallo stato di guerra e dalla particolare situazione dell'Isola;

In virtù dei poteri conferitimi, io, CARLOS POZZI, Delegato Colonello, Ufficio Regionale agli Affari Civili della Sicilia

D E C R E T O

1. L'Ente Acquedotti Siciliani (A.A.S.) riprende la propria attività con decorrenza del 1° gennaio 1944, secondo il piano generale di sua istituzione, e nei limiti che in atto possono essere consentiti dallo stato di guerra e dalle particolari situazione dell'Isola;

2. L'Ing. Prof. Mario RUFINO, della R. Università di Palermo, è nominato Presidente dell'Ente sopradetto;

3. Il Consiglio di Amministrazione viene costituito dal Presidente predetto e dai seguenti funzionari:

- a) Provveditore alle CO.FI., della Sicilia.
- b) Direttore dell'Ufficio Idrografico della Sicilia.
- c) Direttore Generale del Banco di Sicilia.
- d) Ispettore Agrario Provinciale di Ragusa.
- e) Capo Compartimento delle FF.SS.
- f) Comm. avv. Isolo d'Antoni, Ispettore di Trapani, in rappresentanza dei Prefetti Siciliani.

per la Provincia di Palermo (21 ottobre 1943 - Dir. IV, N. 19704) in base al quale l'attività di detto ente venne temporaneamente sospesa;

Ritornato che tale attività sub allo stato essere utilmente ripresa, sia pure, in un primo tempo, nei limiti consentiti dal lo stato di guerra e dall' particolare situazione dell'isola;

In virtù dei poteri conferitimi, io, CARLO POLICELLI, Reggente Colonnello, Ufficio Regionale Affari Civili della Sicilia

D E C R E T O

1. L'ente Acquedotti Siciliani (A.A.S.) riprende la propria attività con decorrenza del 1° gennaio 1944, secondo il piano generale di sua istituzione, e nei limiti che in esso possono essere consentiti dallo stato di guerra e dalla particolare situazione dell'isola;

2. L'Ing. Prof. Mario RUFINO, della R. Università di Palermo, è nominato Presidente dell'ente sopradetto;

3. Il Consiglio di Amministrazione viene costituito dal Presidente predetto e dai seguenti funzionari:

- a) Provveditore alle CO.RI., della Sicilia.
- b) Direttore dell'Ufficio Idrografico della Sicilia.
- c) Direttore Generale del Banco di Sicilia.
- d) Ispettore Agrario Provinciale di Agrigento.
- e) Capo Compartimento delle P.S.
- f) Comm. avv. Paolo d'Antoni, Ispettore di Trapani, in rappresentanza dei Profetti Siciliani.

3407

4. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla riorganizzazione del personale e dei servizi in corrispondenza alle concrete necessità;

5. Le attività finanziarie dell'ente, che conformemente al Decreto di sospensione sopracitato vennero consegnate al Banco di Sicilia, sono rese disponibili, in virtù del presente Decreto, per il regolare funzionamento dell'ente medesimo.

Charles Policelli

CARLO POLICELLI

Reggente Colonnello
Ufficio Regionale degli Affari Civili
della Sicilia.

UFFICIO REGIONALE:

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
SICILY REGION HEADQUARTERS
APO 394

10 January 1944

MEMORANDUM

TO : S.C.A.O.'s

"With reference to Official Order No. 17 of 10th January 1944, this was issued as a result of a new political directive received by the C. in C. from the combined Chiefs of Staff.

The full text is reproduced below and it will be observed that the Italian version has been modified for reasons which will be evident. In the application of the Order in Sicily the abridged Italian text will prevail.

The Italian text is being published in the three official newspapers on 11th January 1944.

+

"Within your discretion, the Italian people may be permitted to participate in such political activities (other than Fascist) as do not lead to rioting and disorder".

"These will include the right of peaceful assembly attendance at meetings of political committees, publication and distribution of political works and such other activities of similar nature as you may determine to be advisable".

"Upon their release, political prisoners shall be cautioned that political activity on their part which gives rise to or tends to give rise to rioting or disorder will not be tolerated".

"To assure a similar liberal policy, the Allied Control Commission should also see that the Italian Government permits similar freedom of political activity in the sections of Italy which are referred to Italian jurisdiction". Instructions en. here. They supersede all earlier instructions dealing with the same matters.

+

+

+

Post

The full text is reproduced below and it will be observed that the Italian version has been modified for reasons which will be evident. In the application of the Order in Sicily the original Italian text will prevail.

The Italian text is being published in the three official newspapers on 11th January 1944.

+ + +

"Within your discretion, the Italian people may be permitted to participate in such political activities (other than Fascist) as do not lead to rioting and disorder".

"These will include the right of peaceful assembly attendance at meetings of political committees, publication and distribution of political works and such other activities of similar nature as you may determine to be advisable".

"Upon their release, political prisoners shall be cautioned that political activity on their part which gives rise to or tends to give rise to rioting or disorder will not be tolerated".

"To assure a similar liberal policy, the Allied Control Commission should also see that the Italian Government permits similar freedom of political activity in the sections of Italy which are referred to Italian jurisdiction". Instructions are here. They supersede all earlier instructions dealing with the same matters.

+ + +

Charles P. ...
 3408
 CHARLES POLLETT
 Lt. Colonel
 Regional Civil Affairs Officer

DISTRIBUTION

S.O.A.C.'s
 copies-50

GOVERNIO MILITARE ALLIATO
QUARTIERE GENERALE REBOLOMARE DELLA SICILIA
AEG 394

10 gennaio 1945

MODULO UFFICIALE:

NO. 17:

IO, CHARLES TOLEMI, Tenente Colonnello, Ufficiale Capo
degli Affari Civili della Sicilia, in vista dei poteri conferitimi.

ORDINO

ART. 1. Il popolo italiano in Sicilia è da ora in avanti autorizzato a partecipare ad attività politiche, che non sieno fasciste, purchè esse non conducano a disordini ed a manifestazioni di piazza, che turbino l'ordine pubblico.

Sono, pertanto, consentite le assemblee pacifiche, le riunioni dei comitati politici, la pubblicazione e la distribuzione di opuscoli a carattere politico ed ogni altra attività della stessa natura.

ART. 2. In particolare si diffidano gli ex detenuti politici a non partecipare ad attività politiche, che possano o tendano a dar luogo a turbamenti e disordine dell'ordine pubblico.

Charles Tolemi

CHARLES TOLEMI
Ten. Colonnello
Ufficiale Capo degli Affari Civili
della Sicilia

ORDINO

APT. 1. Il popolo italiano in Sicilia è da ora in avanti autorizzato a partecipare ad attività politiche, che non sieno fasciste, purchè esse non conducano a disordini ed a manifestazioni di piazza, che turbinino l'ordine pubblico.

Sono, pertanto, consentite le assemblee pacifiche, le riunioni dei comitati politici, la pubblicazione e la distribuzione di opuscoli a carattere politico ed ogni altra attività della stessa natura.

APT. 2. In particolare si diffidano gli ex detenuti politici a non partecipare ad attività politiche, che possano o tendano a dar luogo a turbamenti e disordine dell'ordine pubblico.

Charles Polletti

CHARLES POLETTI
Ten. Colonnello

Ufficiale Capo degli Affari Civili
della Sicilia

DISTRIBUTION

E
Prefects-
Spares . 50

3405

ALLIED MILITARY GOVERNMENT
SICILY REGION HEADQUARTERS
APO 394

10 January 1944

OFFICIAL ORDER:

NO. 15:

TO ALL: Prefects,
Intendenti di Finanza,
Other Heads of State Offices,
Heads of Parastatal Offices,
Public Institutions and Agencies,
Sindaci,
of Sicily.

Article 1.

Effective 1 November 1943, the indennità di missione, indennità di trasferta and indennità di pernottazione payable to employees described in Article I (a) of General Order No. 14, 1943 are increased by 70% of the amount previously due under Italian law.

Article 2.

Such increase will not have the effect of increasing the indennità di bombardamento or other special or general indennità or other compensation.

DISTRIBUTION

Prefects-50 each
Spares-100

CHARLES POIETTI
Lt. Colonel
Regional Civil Affairs Officer

Charles Poietti

File

TO ALL:

Prefects,
Intendenti di Finanza,
Other Heads of State Offices,
Heads of Parastatal Offices,
Public Institutions and Agencies,
Sindaci,
of Sicily.

Article 1.

Effective 1 November 1943, the indennità di missione, indennità di trasferta and indennità di pernottazione payable to employees described in Article I (a) of General Order No. 14, 1943 are increased by 70% of the amount previously due under Italian law.

Article 2.

Such increase will not have the effect of increasing the indennità di bombardamento or other special or general indennità or other compensation.

Charles Poletti.

CHARLES POLETTI

It. Colonel

Regional Civil Affairs Officer

DISTRIBUTION

Prefects-50 each
Spares-100

*Thirt: Gen. Illi (3)
Adm Illi 0173403*

8

1040

GOVERNO MILITARE ALLEATO
QUARTIERE GENERALE REGIA ARMA DI TERRA SICILIA

10 Gennaio 1944

ORDINE UFFICIALE:

NO. 15:

A TUTTI: I Prefetti,
Gli Intendenti di Finanza,
Altri Capi di Uffici Statali,
Capi di Uffici Parastatali,
Istituti ed Aziende Pubbliche,
Sindaci
della Sicilia.

Articolo 1.

Con effetto dal 1 Novembre 1943, le indennità di missione, di trasferta e di pernottazione che siano dovute agli impiegati delle categorie indicate all'articolo 1 paragrafo (a) dell'Ordine Generale No 14, 1943 di questo Comando vengono aumentate nella misura del 70% sull'ammontare precedentemente stabilito per legge.

Articolo 2.

Detto aumento non avrà alcuna influenza per l'aumento delle indennità di bombardamento, di altre indennità generali o speciali o di altri compensi.

Charles Politti

CHARLES POLITTI
Ten. Colonnello
Ufficiale Capo degli Affari Civili
della Sicilia

DISTRIBUTION

B
Prefects-50 each
Speres-100.

3403

15:

A TUTTI:
 I Prefetti,
 Gli Intendenti di Finanza,
 Altri Capi di Uffici Statali,
 Capi di Uffici Parastatali,
 Istituti ed Aziende Pubbliche,
 Sindaci
 della Sicilia.

Articolo 1.

Con effetto dal 1 Novembre 1943, le indennità di missione, di trasferta e di pernottazione che siano dovute agli impiegati delle categorie indicate all'articolo 1 paragrafo (a) dell'Ordine Generale n. 14, 1943 di questo Comando vengono aumentate nella misura del 70% sull'ammontare precedentemente stabilito per legge.

Articolo 2.

Detto aumento non avrà alcuna influenza per l'aumento delle indennità di bombardamento, di altre indennità generali o speciali o di altri compensi.

Charles Poletti

CHARLES POLETTI
 Ten. Colonnello
 Ufficiale Capo degli Affari Civili
 della Sicilia

DISTRIBUTION

R

Prefects-50 each
 Spares-100.

3403

1272

FILE

GOVERNO MILITARE ALLEATO
QUARTIER GENERALE REGIONALE DELL' SICILIA
LEO 394

10 Gennaio 1941

ORDINE UFFICIALE:

NO. 14:

Considerando che è necessario semplificare la procedura per l'approvazione delle perizie per riparazione i danni bellici da parte del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Sicilia, e per la parziale deroghe alle vigenti disposizioni in materia di esecuzione di opere pubbliche

Io, CHARLES POLIGNI, Tenente Colonnello, Ufficiale Regionale degli Affari Civili della Sicilia, in virtù dei poteri conferitimi

O R D I N O

1°.-Per i lavori di riparazione i danni bellici la competenza di dare parere sulle perizie, sia che si provveda all'esecuzione dei lavori mediante l'asta pubblica, licitazione privata od appalto concorso, ovvero in economia o mediante appalto a trattativa privata, viene così stabilita:
Ingegneri Capi sino all'importo di L. 1.000.000.-
Ispettori Generali da oltre L. 1.000.000 a L. 3.000.000.-

2°.-Presso il Provveditorato alle OO.PP. per la Sicilia viene istituito un Comitato Tecnico Amministrativo Speciale, per i lavori di riparazione i danni bellici, così composto:

- a) - Provveditore - Presidente
- b) - Vice Provveditore
- c) - I due Ispettori Generali eletti al Provveditorato
- d) - L'Intendente di Finanza di Palermo

La competenza di detti Comitato è per importo superiore a L. 3.000.000.- e si riunisce una volta la settimana.

30. 14:

Considerando che è necessario semplificare la procedura per l'approvazione delle perizie per riparazione i danni bellici a parte del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Sicilia, e parziale feroga alle vigenti disposizioni in materia di esecuzione di opere pubbliche

Io, CHARLES POLETTI, Tenente Colonnello, Ufficiale Regionale degli Affari Civili della Sicilia, in virtù dei poteri conferitimi

ORDINAMENTO

1°.-Per i lavori di riparazione i danni bellici la competenza di dare parere sulle perizie, sia che si provveda all'esecuzione dei lavori mediante ista pubblica, licitazione privata o appalto concorso, ovvero in economia o mediante appalto a trattativa privata, viene così stabilita:

Ingegneri Capi sino all'importo di L. 1.000.000.-

Ispettori Generali da oltre L. 1.000.000 a L. 3.000.000.-

2°.-Presso il Provveditorato alle OO.PP. per la Sicilia viene istituito un Comitato Tecnico Amministrativo Speciale, per i lavori di riparazione i danni bellici, così composto:

a) - Provveditore - Presidente

b) - Vice Provveditore

c) - I due Ispettori Generali eletti al Provveditorato

d) - L'Intendente di Finanza di Palermo

La competenza di detti Comitato è per importo superiore a L. 3.000.000.- e si riunisce una volta la settimana.

Charles Polletti 3412

CHARLES POLETTI

Ten. Colonnello

Ufficiale Capo degli Affari Civili

della Sicilia

DISTRIBUZIONE

3.0.0.0.'s for information

Prefects

Provveditorato alle OO.PP.-12

Spares-35

1045